

Al Gabinetto dell'On. Ministro

OGGETTO: Osservazioni sullo schema di decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica Amministrazione concernente l'individuazione dei criteri e le priorità delle procedure di assunzione.

In relazione allo schema di Decreto di cui all'oggetto la scrivente O.S. formula le seguenti osservazioni.

Sulla individuazione dei profili tecnici

Riteniamo che la individuazione dei profili debba contemperare gli interessi della Amministrazione e le legittime aspirazioni del personale interno, che da anni attende il giusto riconoscimento professionale.

Prima di tutto giova evidenziare che secondo il vigente C.I. non esiste la figura di "assistente" contabile, ma la figura di "contabile" (ex b3 oggi II area f4, accesso dall'esterno in f2).

In particolare, con riferimento alle qualifiche tecniche del **contabile, dell'assistente informatico e dell'assistente linguistico** è necessario segnalare quanto segue: le 3 qualifiche si individuano, secondo il previgente integrativo di Ministero 98/01, come ex B3, alla stessa stregua dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari.

Con il C.I. del 2010 queste qualifiche, che rispondevano ai nomi di "esperto informatico", "contabile", "esperto linguistico", "cancelliere" e "ufficiale giudiziario" sono state tutte demansionate ed è stato "abbassato" il livello economico di accesso dall'esterno da f3 ad f2; avrebbero dovuto invece, ai sensi dell'art. 10 comma 6 del CCNL 06/09, essere ricomposte in una unica figura professionale in terza area.

Trattasi dunque di figure giuridicamente affini, la cui storia contrattuale è andata sempre di pari passo. Dopo il 2010 sono stati prodotti ricorsi avverso il nuovo inquadramento per tutte e 5 le qualifiche ex b3, in violazione del CCNL 06/09; è chiaro che, data la differenza numerica tra queste figure tecniche con quella più massiccia dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari, i ricorsi in questione hanno avuto meno possibilità, essendo numericamente inferiori. Pertanto si è verificato che ci sono stati molti ricorsi di cancellieri ed ufficiali giudiziari risolti a favore mentre, per le altre 3 qualifiche, alcuni sono ancora pendenti.

La legge 132 all'art. 21 quater ha di fatto "dimenticato" come più volte segnalato dalla scrivente O.S., le qualifiche tecniche affini giuridicamente ai cancellieri ed agli ufficiali giudiziari, escludendole dalle procedure.

Vi è stato un riconoscimento di questa situazione da parte del Ministro della Giustizia che si è impegnato a sanare la disparità di trattamento ma, ad oggi, non vi sono evidenze, nonostante le numerose sollecitazioni, che si stia provvedendo in prossimi provvedimenti di legge.

Assumere Funzionari Contabili e Funzionari Informatici dalle graduatorie valide può certamente costituire una percentuale, in considerazione della necessità stabilita dalla normativa vigente di garantire il 50% all'accesso dall'esterno, che poi apra altrettanti passaggi al personale interno. Va da sé che, anche a normativa vigente, vi è l'obbligo in caso di assunzioni dall'esterno di riservare altrettanti posti al personale interno, cosa che nel DM non sembra essere contemplato.

Tuttavia nel caso in cui non si estenda l'art. 21 quater alle 3 figure tecniche vi sarebbe una chiara disparità di trattamento perché i contabili e gli assistenti informatici (gli assistenti linguistici non sono contemplati dalla presente procedura) dovrebbero sostenere, a normativa vigente, un concorso pubblico riservato, con le stesse prove di chi accede dall'esterno, ed essere in possesso del titolo per l'accesso dall'esterno, mentre ai sensi dell'art. 21 quater i cancellieri e gli ufficiali giudiziari sosterranno procedure stabilite dal CCNL 1998/01, ovvero pre legge 150; inoltre l'art. 21 quater permette di far computare come accesso dall'esterno anche tutte le assunzioni a seguito di mobilità.

Insospettisce e fa dubitare che saranno mantenuti gli impegni verso queste categorie di lavoratori il fatto che si consideri per i restanti 800 posti da mettere a concorso anche la qualifica di assistente informatico. Infatti l'art. 21 quater stabilisce al comma 4 che le qualifiche di cancelliere ed ufficiale giudiziario restano ad "esaurimento" fino a completa definizione della procedura. Se si estendesse, come da impegni presi dal Ministro, il beneficio dell'art. 21 quater agli assistenti informatici, ai contabili ed agli assistenti linguistici anche queste ultime diventerebbero qualifiche "ad esaurimento"; pertanto bandire un concorso per assumere una qualifica che diventerà ad esaurimento risulta del tutto incomprensibile a meno che non si voglia mettere una pietra tombale sulla riqualificazione di queste tre qualifiche tecniche, almeno ai sensi del 21 quater, aprendo così la strada ad un ulteriore quanto certo contenzioso. Lo stesso vale per l'art. 10 (ulteriori procedure di assunzione) dove al comma 2 si parla di ulteriori assunzioni e si menziona il profilo, errato anche in questo caso come già segnalato, di "assistente contabile".

Riteniamo dunque che si debba totalmente rivedere questo punto e si debba una volta per tutta dare una risposta chiara a queste tre categorie di lavoratori le cui preoccupazioni condividiamo.

Sulla questione dei posti da mettere a bando per Assistenti Giudiziari II area, f2

Riteniamo che l'individuazione di queste figure per bandire una procedura di concorso pubblico non risponda, anche in questo caso, alle legittime aspirazioni del personale interno né a quelle dei tirocinanti ex art. 21 ter della 132/15.

Gli **operatori giudiziari** della giustizia, ex qualifica operatore giudiziario b1 ai sensi del previgente integrativo di Ministero 98/01, nel C.I. del 2010 avrebbero

dovuto essere ricomposti in una unica figura professionale con gli ex operatori giudiziari b2 (oggi assistenti giudiziari), come stabilito all'art. 10 comma 6 del CCNL 06/09. Il C.I. 2010 ha spaccato questa figura professionale che aveva contenuti affini ma diverse posizioni economiche.

Rammentiamo alla Amministrazione che a brevissimo dovrà essere riavviato il tavolo sui profili professionali che dovrebbe riconoscere finalmente la professionalità acquisita a tutti i lavoratori della giustizia.

Per questi motivi riteniamo che i **posti degli oggi assistenti invece di essere messi a concorso esterno dovrebbero essere riservati a una procedura interna che permetta il passaggio degli operatori giudiziari ex b1 (oggi f2) in quella degli assistenti giudiziari (ex operatori giudiziari b2, oggi assistenti giudiziari f3)** il cui accesso dall'esterno permane in II area f2. Come è noto trattasi di procedura interna alle aree e dunque nella completa disponibilità delle parti.

Le assunzioni a nostro avviso dovrebbero essere fatte dunque per **la figura di operatore giudiziario f1, ai sensi dell'art. 35 della legge 165/01, e dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, ovvero mediante selezione pubblica per titoli e prove da effettuarsi tramite i centri per l'impiego.** Tali procedure potrebbero prevedere un titolo professionale, ai sensi della legge 132/15, che darebbe dunque buone possibilità ai tirocinanti di cui sopra di superare le selezioni e finalmente accedere ad un contratto stabile.

Si precisa che i centri per l'impiego sono ad oggi delegati a tali procedure, risultano funzionanti e che recentemente sono state indette simili procedure per il reclutamento di personale Ares (si allega bando in cui si evidenzia come sia richiesto uno specifico titolo professionale oltre a quelli di rito). Ciò permetterebbe procedure più snelle e veloci nonché di consentire che le professionalità acquisite sul campo dai tirocinanti non vadano disperse.

Si segnala inoltre un evidente refuso; all'art. 8 quando si parla dei criteri preferenziali di cui all'art. 21 ter non si capisce come sarà possibile individuarli quando alcuni percorsi, come ad esempio quello dell'UDP, il 21 novembre, data in cui uscirà il bando, non saranno ancora conclusi (prevista conclusione il 30 novembre).

Tali assunzioni inoltre costituirebbero, insieme alle altre fatte negli ultimi anni per la categorie protette, **la percentuale del 50% di accesso da riservare all'esterno che aprirebbe la strada ai passaggi dalla prima alla seconda area degli ausiliari**, che da anni attendono, anche loro al pari di tutti gli altri lavoratori, di essere riqualficati. Si rammenta che la **figura professionale dell'ausiliario avrebbe dovuto essere ricomposta in seconda area** in quanto secondo il previgente integrativo 98/01 insisteva sulla prima e la seconda area, e dunque si ripete anche in questo caso, con l'integrativo del 2010, la mancata applicazione dell'art. 10 comma 6 del CCNL 06/09 .

Si rammenta che il passaggio dalla prima alla seconda area in prima applicazione del CCNL 2006/09, mai attuato al Ministero della Giustizia, può essere finanziato con il Fua e con una semplice variazione della **cifra già stanziata per 270 passaggi mai attuati, aumentata fino alla capienza necessaria ai passaggi di tutti gli ausiliari, (una cifra che si aggira intorno ai 2 milioni) si potrebbero fare subito oltre 1000 passaggi.**

Se si procedesse in questo modo certamente ci sarebbe un chiaro vantaggio per l'Amministrazione che si potrebbe avvalere, e in tempi stretti, di più personale professionalizzato, contemperando così le legittime aspettative dei lavoratori che, torniamo a ripetere, da troppi anni attendono il riconoscimento professionale.

Inoltre, per tutti i tirocinanti che rimarranno esclusi da tale procedura, rimane l'impegno sino ad oggi non onorato dal Ministro del percorso da avviare con la Conferenza delle Regioni, con percorsi regionali pluriennali, del quale siamo ad oggi in attesa.

Se poi non si dovessero accogliere le istanze della scrivente O.S. sarebbe assolutamente per questi lavoratori necessaria una soluzione ponte, da individuarsi con un emendamento all'art. 21 ter della 132 nella legge di stabilità, che permetta la prosecuzione del tirocinio, visti i tempi lunghi ed incerti del concorso pubblico per la qualifica di assistente giudiziario.

Infine con l'apertura, che a parere della scrivente deve essere immediata, del tavolo dei profili professionali e del Fua deve essere possibile dare risposte a tutte i restanti profili, oltre a quelli menzionati sinora, ovvero conducenti di automezzi, Funzionario Giudiziario, Informatico, Contabile, Statistico, Bibliotecario e Linguistico, etc. etc., le cui aspirazioni non possono più essere tralasciate.

Roma, 17 ottobre 2016

FPCGIL Nazionale